

Sentenza del 09/03/2021 n. 1376 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio Sezione/Collegio 11

Intitolazione:

Finanza locale - Tari - Condizioni per il riconoscimento della esenzione - Sussistenza - Mancata previa domanda - Irrilevanza - Esenzione - Compete.

Massima:

La mancata presentazione dell'apposita domanda nelle forme previste dal Regolamento Comunale, nella fattispecie del Comune di Roma, non costituisce ostacolo, atteso che i rapporti tra Contribuente ed Ente impositore devono essere improntati a correttezza e buona fede, al riconoscimento in sede di opposizione all'accertamento, conseguentemente annullato, sussistendo le condizioni sostanziali previste dal Regolamento, dell'esenzione dalla Tari. Nel caso in esame il contribuente, inquilino di casa popolare, aveva una invalidità non inferiore al 75%, due figli minori a carico e un reddito annuo inferiore a €uro 6.500. (G.T).

Riferimenti normativi: art. 14 del Regolamento Comunale del Comune di Roma.

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T. S., interpone appello avverso la sentenza n. 18498/2018, depositata il 5.11.2018, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con cui è stato parzialmente accolto, con compensazione delle spese di lite, il ricorso proposto contro numerosi avvisi di accertamento emessi dall'yyyy Roma, presso xxx Spa, relativi al mancato pagamento della TARI per gli anni dal 2012 al 2016.

A fondamento delle proprie doglianze il contribuente, premettendo di essere invalido con una invalidità accertata di oltre il 75%, di avere, negli anni oggetto di accertamento due figli minori ed una moglie a carico, di avere un reddito annuo al di sotto della soglia di € 6.500 e di abitare in un appartamento, a canone sociale, lamenta di non aver mai avuto consapevolezza di dover avanzare apposita domanda nelle forme previste dal Regolamento Comunale per ottenere l'esenzione, cui ha diritto, e di non aver mai ricevuto in precedenza alcuna richiesta di pagamento della suddetta tassa che pensava assorbita dal canone di locazione.

Chiede, pertanto, la riforma della sentenza gravata.

Si è costituita in giudizio l'xxxx Spa, con proprie controdeduzioni, la quale richiamando quanto prescritto dal Regolamento, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

Instauratosi in contraddittorio, la causa è stata chiamata all'udienza del 24 febbraio 2021 e, dopo ampia discussione, decisa in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e merita accoglimento.

Dai documenti agli atti di causa, non contestati dall'accertatore, appare di tutta evidenza che il T., nel periodo oggetto di accertamento, versava nelle condizioni prescritte per ottenere l'esenzione dalla imposta.

Ed infatti, a norma dell'art. 14 n. 2 del Regolamento Comunale di Roma si ha diritto all'esenzione in presenza di uno dei requisiti previsti nel ridetto articolo tra cui si annoverano, alla lett. e) presenza di uno o più figli minori; f) presenza di una o più persone diversamente abili con invalidità non inferiore al 75%.

Va altresì considerato che l'appellante ha una soglia di reddito molto al di sotto rispetto a quanto stabilito dalle norme comunali di riferimento, ampiamente dimostrato dalla dichiarazione ISEE versata in atti.

Di contro ad una situazione in cui il buon diritto del contribuente è di tutta evidenza, la società appellata oppone esclusivamente l'omessa presentazione della domanda di esenzione e/o l'autocertificazione sulla situazione personale del contribuente.

I rapporti tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria devono essere improntati a correttezza e buona fede essendo questo un principio cardine dell'ordinamento da cui non si può prescindere in nessun caso.

Nel caso che ne occupa l'omessa comunicazione della pendenza fiscale, la mancanza del contraddittorio endoprocedimentale, la possibilità per l'amministrazione comunale di ottenere informazioni sugli inquilini delle case popolari, sono tutti atteggiamenti che violano il principio di correttezza e buona fede, sicchè gli avvisi di accertamento risultano viziati da nullità.

Dal che l'accoglimento dell'appello.

L'omessa presentazione della domanda di esonero impone la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello e compensa le spese.
